

La Conferenza delle regioni dà il via libera al dlgs attuativo del Collegato agricoltura

Il bio senza conflitto di interessi Operatori fuori dagli enti di controllo. Ispettori a orologeria

DI CINZIA DE STEFANIS

Il biologico avrà un testo unico sui controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata. Il testo conterrà specifiche disposizioni contro i conflitti di interesse. Gli operatori del biologico non potranno detenere partecipazioni societarie degli organismi di controllo e questi ultimi non potranno ispezionare per più di 5 anni lo stesso produttore. È con il parere del 26 ottobre (seppur con qualche emendamento), che la Conferenza delle regioni ha dato il via libera definitivo al dlgs sull'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. La norma attua la delega contenuta nel Collegato agricoltura (articolo 5, legge 154/2016) e aggiorna le disposizioni ferme al 1995,

adeguandole anche alle sopravvenute leggi europee. Ma andiamo con ordine.

Percorso legislativo. Il Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017 ha approvato lo schema di dlgs. Il Consiglio di stato, col parere del 2/8/2017 n. 01831, ha espresso parere positivo allo schema.

Obblighi degli operatori. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in fase di conversione al biolo-

gico, gli operatori sul mercato dovranno notificare l'inizio della loro attività all'organismo di controllo. In particolare, avranno l'obbligo di:

- redigere e aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell'attività;
- annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici su appositi registri, o, in alternativa, su registri obbligatori già utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purché contenenti le informazioni previste dalla normativa Ue e nazionale per il settore biologico;
- adottare un sistema che consenta tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione.

In più gli operatori dovranno comunicare all'organismo di controllo:

- tipologia di contabilità e

tracciabilità utilizzata;

- natura e quantità di prodotto bio, o in conversione, immesso sul mercato;
- reclami ricevuti da clienti;
- esito controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di non conformità.

Banca dati delle transazioni bio contro le frodi.

La norma istituisce una banca dati pubblica di tutte le transazioni commerciali del settore biologico fruibile da tutti gli operatori del sistema, per rendere più trasparenti le transazioni e più tempestiva l'azione antifrode e maggiore la tutela dei consumatori.

